

Quaderni

del Dipartimento di Scienze Politiche
Università Cattolica del Sacro Cuore

ISSN: 2239-7302



ORBEM PRUDENTER INVESTIGARE ET VERACITER AGNOSCERE



1

2012

Quaderni

del Dipartimento di Scienze Politiche
Università Cattolica del Sacro Cuore

1

2012

Quaderni

del Dipartimento di Scienze Politiche
Università Cattolica del Sacro Cuore

Anno II- 1/2012

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 355 del 27.06.2011

DIRETTORE RESPONSABILE

Massimo de Leonardis

COMITATO EDITORIALE

Romeo Astorri, Paolo Colombo, Massimo de Leonardis (Direttore), Ugo Draetta,
Vittorio Emanuele Parsi, Valeria Piacentini Fiorani

SEGRETARIO DI REDAZIONE

Gianluca Pastori

I *Quaderni* sono liberamente scaricabili dall'area web agli indirizzi www.educatt/libri/QDSP e http://dipartimenti.unicatt.it/scienze_politiche_1830.html

È possibile ordinare la versione cartacea:

on line all'indirizzo www.educatt.it/libri; tramite fax allo 02.80.53.215 o via e-mail all'indirizzo librario.dsu@educatt.it (una copia € 15; abbonamento a quattro numeri € 40).

Modalità di pagamento:

- bonifico bancario intestato a EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio dell'Università Cattolica presso Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo - IBAN: IT 08 R 03069 03390 211609500166;
- bonifico bancario intestato a EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio dell'Università Cattolica presso Monte dei Paschi di Siena - IBAN: IT 08 D 01030 01637 0000001901668;
- bollettino postale intestato a EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio dell'Università Cattolica su cc. 17710203

© 2012 EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica

Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.7234.22.35 - fax 02.80.53.215

e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (*produzione*); librario.dsu@educatt.it (*distribuzione*)

web: www.educatt.it/libri

ISBN: 978-88-8311-975-0

ISSN: 2239-7302

In copertina: MARTIN WALDSEEMÜLLER (1470 ca.-post 1522), *Mappa della terra*, 1507. Edito a Saint-Die, Lorena, attualmente alla Staatsbibliothek di Berlino - © Foto Scala Firenze

La mappa disegnata nel 1507 dal cartografo tedesco Martin Waldseemüller, la prima nella quale il Nuovo Continente scoperto da Cristoforo Colombo è denominato "America" e dichiarata nel 2005 dall'UNESCO "Memoria del mondo", è stata scelta come immagine caratterizzante dell'identità del Dipartimento, le cui aree scientifiche hanno tutte una forte dimensione internazionalistica.

Indice

I Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore..... 5

PARTE I

LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Presentazione..... 11
di ANDREA SANTINI

Il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi:
brevi considerazioni alla luce del recente regolamento
della Commissione contenente le disposizioni di applicazione 13
di ANDREA SANTINI

Verso un'effettiva coerenza tra obiettivi interni di tutela
della salute umana e obblighi internazionali in tema di liberalizzazione
degli scambi e promozione dello sviluppo? Il caso della disciplina
dei nuovi prodotti alimentari nell'Unione europea 27
di FRANCESCO ARGESE

Dall'etichettatura alle informazioni sugli alimenti: tutela
del consumatore e responsabilità degli operatori nel nuovo
regolamento 1169/2011 dell'Unione europea 61
di VITO RUBINO

La pubblicità comparativa dei prodotti alimentari alla luce
della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 81
di MONICA SPATTI

Il sistema di protezione delle indicazioni geografiche a garanzia
della qualità dei prodotti agroalimentari: un confronto
tra la disciplina dell'Unione europea e quella internazionale
alla luce delle rispettive prospettive di riforma..... 105
di MARIA CHIARA CATTANEO

PARTE II
MISCELLANEA

Sicurezza energetica ed energie rinnovabili: la strana coppia..... 131
di IDA GARIBALDI BROWNFELD

Gli Autori..... 149

*Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore. Membri di prima afferenza* 153

Il sistema di protezione delle indicazioni geografiche a garanzia della qualità dei prodotti agroalimentari: un confronto tra la disciplina dell'Unione europea e quella internazionalistica alla luce delle rispettive prospettive di riforma

di MARIA CHIARA CATTANEO

Abstract – *The system of protection for geographical indications is multilevel. This paper analyses the international level of protection, in particular taking into consideration the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration (WIPO, 1958), the TRIPs system (WTO, 1994) and the EU system (under Regulations No. 509 and 510/2006). The three systems are analyzed under three aspects: the definitions they envisage for geographical indications, the related registration procedures and the content of protection. The systems display significant differences with regard to all these aspects. Nowadays all these systems are under revision; the paper describes the main issues at stake in each negotiation process and tries to outline the points of convergence which can be envisaged at the state of the art of the negotiations.*

Introduzione

Le indicazioni geografiche, esprimendo una forma diretta o indiretta di collegamento di un prodotto al territorio d'origine, identificano prodotti di qualità espressione delle vocazioni e tradizioni produttive di una comunità. Esse godono di forme di protezione differenziate nei singoli ordinamenti nazionali, nell'ordinamento europeo e in quello internazionale; la frammentata disciplina multilivello fa sì che le indicazioni geografiche abbiano definizioni difformi e trovino di volta in volta garanzia in norme relative alla concorrenza sleale, al diritto industriale, alla tutela del consumatore, sino al divieto di pubblicità ingannevole.

Questo contributo intende presentare i tratti essenziali della disciplina europea e di quella internazionalistica relative alle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari. Sia nell'ordinamento

regionale sia in quello universale, le indicazioni geografiche implicano un diritto di proprietà intellettuale che affianca a finalità tipicamente privatistiche interessi pubblici di rilievo: la protezione offerta ai consumatori attraverso le indicazioni geografiche è dunque misurata in ragione delle esigenze di emancipazione economica dei produttori e del mantenimento di un mercato concorrenziale.

In particolare, costituiranno oggetto d'approfondimento il profilo definitorio, quello relativo alla registrazione e il contenuto della tutela accordata alle indicazioni geografiche in ciascuno degli ordinamenti considerati. Per quanto concerne la disciplina europea, si farà riferimento alle denominazioni d'origine protette e indicazioni geografiche protette disciplinate dal regolamento n. 510/2006 e alle specialità tradizionali garantite normate dal regolamento n. 509/2006¹. Relativamente alla disciplina internazionale, saranno presi in considerazione due sistemi di protezione: il primo, in ordine di tempo, creato sulla base dell'Accordo di Lisbona del 1958 in materia di denominazioni di origine e della loro registrazione internazionale² nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (*World Intellectual Property Organization* – WIPO); il secondo, il c.d. sistema TRIPs³, che regola le indicazioni geografiche nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (*World Trade Organization* – WTO).

Si descriveranno infine gli aspetti oggetto di dibattito in seno ai processi di riforma che investono i sistemi sopra citati, nel tentativo di comprendere se si stia assistendo a un avvicinamento delle discipline almeno per quanto riguarda i tre profili considerati. Infatti, a dimostrazione del profondo interesse degli Stati nella regolamentazione delle indicazioni geografiche di provenienza, sia la

¹ Rispettivamente, regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in *GUUE* L 93 del 31 marzo 2006, p. 12 ss.; regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, in *GUUE* L 93 del 31 marzo 2006, p. 1 ss.

² *Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international*, firmato il 31 ottobre 1958, rivisto a Stoccolma il 14 luglio 1967 ed emendato il 28 settembre 1979. Il testo dell'Accordo è reperibile nel sito Internet della WIPO (<http://www.wipo.int>).

³ Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, in *GUCE* L 336 del 23 dicembre 1994, p. 214 ss.

disciplina internazionalistica sia quella dell'Unione europea sono oggetto di un processo di revisione animato da un vivace dibattito e dagli esiti ancora incerti. Le diversità d'approccio alla materia sono evidenti: da un lato vi sono Paesi, quali gli Stati membri dell'UE, che proteggono le indicazioni di provenienza in quanto tali; dall'altro vi sono Paesi, come gli Stati Uniti e altri Paesi di *common law*, che, avendo tradizioni giuridiche diverse, tendono a proteggere le indicazioni geografiche come marchi individuali⁴.

Le definizioni

È anzitutto necessario chiarire che, nell'ordinamento europeo e in quello internazionale, non è rinvenibile un'unica, e tanto meno univoca, definizione di indicazione geografica. L'ordinamento europeo protegge le denominazioni d'origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG); oggetto dell'Accordo di Lisbona sono invece le denominazioni d'origine (DO) e oggetto dell'Accordo TRIPs sono le indicazioni geografiche (IG).

Le DOP e le IGP⁵ sono state introdotte nell'ordinamento comunitario dal regolamento n. 2081/92⁶, oggi sostituito dal regolamento n. 510/2006, che ha stabilito un sistema di riconoscimento uniforme delle indicazioni geografiche uguale per tutti gli Stati membri e dunque applicabile in tutto il territorio dell'Unione e costruito un sistema di certificazione pubblica⁷ delle caratteristiche e dell'originalità dell'alimento che contribuisce a creare un valore

⁴ G. Coscia, *I rapporti tra sistemi internazionali e comunitari sulla protezione delle indicazioni di qualità*, in B. Ubertazzi-E. Muñoz Espada (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Milano, 2009, p. 42 ss., spec. p. 54.

⁵ Per tutti v. L. Costato-P. Borghi-S. Rizzioli, *Compendio di diritto alimentare*, Padova, 2011³, spec. p. 216 ss.; S. Masini, *Corso di diritto alimentare*, Milano, 2011², spec. p. 247 ss.; B. van der Meulen-M. van der Velde, *European Food Law Handbook*, Wageningen, 2009, spec. p. 331 ss.

⁶ Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in *GUCE* L 208 del 24 luglio 1992, p. 1 ss.

⁷ L'approccio comunitario tende, infatti, a concepire DOP e IGP come strumento di realizzazione di politiche pubbliche, ancora prima di perseguire gli interessi privati dei produttori che le utilizzano, V. Rubino, *Le denominazioni di origine dei prodotti alimentari*, Alessandria, 2007, spec. p. 51.

aggiunto (c.d. *premium prize*) utile al sostentamento delle popolazioni rurali produttrici di DOP e IGP. La disciplina attualmente in vigore assegna una privativa “europea” in materia di DOP e IGP, considerate strumenti di protezione degli alimenti di qualità; è infatti assicurata la protezione comunitaria ai prodotti agroalimentari⁸ recanti il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare così come alle denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare e che soddisfino i requisiti previsti per le DOP e IGP (art. 2, par. 2).

La nozione di DOP⁹ è incentrata sull'essenzialità dell'ambiente geografico per la determinazione delle qualità o delle caratteristiche del prodotto, intendendo l'elemento geografico comprensivo dei fattori umani che caratterizzano il luogo di provenienza del prodotto; viene con ciò richiesta anche l'esistenza di metodologie di produzione consolidate nella tradizione degli operatori della zona. Per le DOP, il regolamento impone che produzione, trasformazione ed elaborazione del prodotto agroalimentare di cui si richiede la registrazione avvengano all'interno della zona individuata dalla

⁸ Possono costituire oggetto di registrazione i prodotti agroalimentari destinati al consumo umano elencati nell'allegato 1 al TFUE e negli allegati I e II del regolamento n. 510/2006. Si noti che la disciplina delle DOP e IGP è stata estesa anche ai vini soltanto a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, in *GUUE* L 148 del 6 giugno 2008, p. 1 ss.; inoltre, la disciplina delle IGP è estesa anche alle bevande alcoliche attraverso il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, in *GUUE* L 39 del 13 febbraio 2008, p. 16 ss.

⁹ Secondo il regolamento n. 510/2006, art. 2, par. 1, punto *a*, per denominazione di origine si intende «il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata».

denominazione, mentre per le IGP¹⁰ è sufficiente che almeno una di queste attività sia dispiegata nel territorio di riferimento. Le due indicazioni sottendono dunque un diverso grado d'interazione con il territorio, chiaramente minore nel caso delle IGP, soprattutto se si considera che fra i requisiti per accedere alla registrazione è sufficiente dimostrare l'esistenza di una reputazione ascrivibile alla provenienza del prodotto.

La disciplina delle STG¹¹ è stata introdotta nell'ordinamento comunitario dal regolamento n. 2082/92, oggi sostituito dal regolamento n. 509/2006 il quale, al pari del regolamento 510/2006, ha stabilito un sistema di riconoscimento europeo uguale per tutti gli Stati membri per «promuovere i prodotti tradizionali aventi precise specificità» (secondo considerando). Le STG sono dunque prodotti agricoli o alimentari tradizionali «la cui specificità è riconosciuta dalla Comunità attraverso la registrazione in conformità del presente regolamento» (art. 2, par. 1, lett. *c*), intendendo per specificità, «l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria» (art. 2, par. 1, lett. *a*) e per tradizionale «un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale; questo periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad una generazione umana, cioè almeno 25 anni» (art. 2, par. 1, lett. *b*).

Come per le DOP e le IGP, il disciplinare deve indicare la specificità dell'alimento (art. 4, par. 2, lett. *b*) e come questa costituisca l'elemento che distingue nettamente il prodotto dagli altri analoghi appartenenti alla stessa categoria. Le STG si distinguono dunque non per un legame con il territorio di provenienza ma per un metodo di produzione tradizionale o per l'utilizzo di materie prime tradizionali nella loro produzione che siano riscontrabili in

¹⁰ Secondo il regolamento n. 510/2006, art. 2, par. 1, punto *b*, per indicazione geografica protetta s'intende «il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata».

¹¹ A commento del sistema STG v. anzitutto L. Costato-P. Borghi-S. Rizzioli, *Compendio*, cit., spec. pp. 229-36.

un'area determinata¹²; il regime delle STG costituisce un *unicum* che, come si avrà modo di evincere dal prosieguo della trattazione, non trova corrispettivi nell'ordinamento internazionale.

L'Accordo di Lisbona, che crea un'Unione speciale tra gli Stati che lo sottoscrivono nel quadro dell'Unione creata dalla Convenzione di Parigi¹³, impegna gli aderenti a proteggere al loro interno le DO degli altri Stati membri, riconosciute e protette in quanto tali nel Paese d'origine e registrate presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (art. 1). In vigore in 27 Paesi¹⁴, l'Accordo codifica per la prima volta a livello internazionale una definizione comune nell'ambito delle DO, essendo stabilito che per denominazione di origine debba intendersi «la denominazione geografica di un Paese, di una regione o di una località designante un prodotto che ne è originario e la cui qualità o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, inclusi i relativi fattori naturali o umani»¹⁵ (art. 2, par. 1). Si tratta dunque di prodotti¹⁶ il cui pregio

¹² Molte voci critiche si sono sollevate relativamente alla dissociazione tra “tradizione” e “provenienza”. Il concetto di tradizione è, infatti, legato a quello di provenienza da un determinato territorio, in cui vive, appunto, la comunità da cui si è generata nel tempo, v. G. Strambi, *I prodotti tradizionali e la politica di qualità dell'Unione europea*, in “Rivista di Diritto Alimentare”, 2010, p. 17 ss.

¹³ La Convenzione d'Unione di Parigi (il cui testo è reperibile al sito Internet della WIPO, <http://www.wipo.int>) costituisce in ordine di tempo il primo strumento predisposto a livello internazionale a protezione delle indicazioni di provenienza e ha a oggetto il complesso dei prodotti commerciabili a livello internazionale, non solo quelli agroalimentari. Questo accordo ha introdotto da un lato il c.d. principio di verità (inteso sia come salvaguardia dei consumatori sia come correttezza commerciale nei confronti degli altri operatori del mercato) e, dall'altro, la rilevanza qualificante dell'origine geografica di un prodotto come elemento di pregio dello stesso. Il testo della Convenzione d'Unione è rinvenibile in legge n. 676 del 4 luglio 1967, *Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali*, cit.

¹⁴ I Paesi che costituiscono l'Unione speciale sono: Algeria, Burkina Faso, Congo, Gabon, Togo, Tunisia, Georgia, Iran, Israele, Corea, Costa Rica, Cuba, Haiti, Messico, Nicaragua, Perù, Bulgaria, Repubblica ceca, Francia, Ungheria, Italia, Moldavia, Montenegro, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

¹⁵ Nostra traduzione dal francese, lingua ufficiale dell'Accordo in base all'art. 17 dello stesso. A commento della nozione di DO e approfondimento del contesto negoziale nel quale è maturata v. D. Gangjee, *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge, 2012, spec. pp. 130-46.

¹⁶ L'Accordo, che non menziona le indicazioni geografiche ma fa solo preciso riferimento alle denominazioni di origine, è dedicato a ogni categoria

risulta dalle caratteristiche dell'area geografica da cui derivano e/o dalle capacità di lavoro sviluppatesi in quell'area. La nozione di DOP in ambito comunitario ha chiaramente attinto alla risalente definizione di DO: è da notare però che la prima risulta ancor più restrittiva in quanto ricomprende nella nozione la possibilità di ricorrere al nome di un Paese solo in casi eccezionali; la normativa europea ha fatto proprio anche quanto è invalso nella prassi di Lisbona, dove sono stati considerati registrabili anche nomi tradizionali che hanno un legame con la qualità (ad esempio il *Vinho verde*, vino registrato dal Portogallo) pur non essendo dei toponimi.

L'Accordo TRIPs dedica una sezione autonoma, la III (artt. 22, 23 e 24), alle IG che ricomprende nella nozione di proprietà intellettuale¹⁷. All'art. 22, par. 1, sono, infatti, definite indicazioni geografiche le «indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica»¹⁸. La definizione di IG come formulata nell'Accordo TRIPs è dunque significativamente più ampia della nozione di DO quale formulata nell'Accordo di Lisbona, dacché comprende non solo i prodotti il cui legame con il territorio determina il soddisfacimento dei criteri di qualità ma anche il concetto di reputazione del prodotto che, se legata a un territorio, è considerata una condizione sufficiente per l'ottenimento dello *status* di indicazione geografica; la nozione di IG è dunque prossima a quella europea di IGP.

merceologica di prodotto caratterizzato da un valore aggiunto o un pregio, in virtù della sua origine; possono dunque essere registrati i prodotti agroalimentari, prodotti naturali quali le acque minerali e i marmi, prodotti artigianali e manifatturieri (come, ad esempio, la cristalleria e le porcellane).

¹⁷ Come si descriverà successivamente, nonostante l'esiguo numero di articoli a disciplinare la materia, l'Accordo si è nel tempo rivelato un valido strumento per migliorare la protezione internazionale delle indicazioni geografiche, grazie anche al consistente numero di aderenti, oltre 150.

¹⁸ A commento v. D. Gangjee, *Relocating the Law*, cit., spec. pp. 185-91.

Le procedure di registrazione

Sia il sistema europeo di protezione di DOP e IGP sia il sistema di Lisbona prevedono la registrazione dei prodotti con condizioni e procedure differenziate che è utile descrivere. Il sistema TRIPS si limita invece a disporre che i Membri dell'OMC siano obbligati a prevedere i mezzi legali atti ad impedire nel loro territorio l'utilizzo scorretto di una IG di un altro Membro; solo con riguardo ai vini, l'Accordo prevede che vengano intrapresi negoziati in seno al Consiglio TRIPS riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche (art. 23, par. 4). Come si descriverà nel paragrafo dedicato alle prospettive di riforma dei sistemi considerati, la predisposizione di tale sistema di registrazione attualmente costituisce oggetto di vivace dibattito in sede negoziale.

In ambito europeo, la protezione di DOP e IGP¹⁹ è acquistata attraverso un procedimento di registrazione di forte connotazione pubblicitaria che si svolge in due fasi, delle quali la prima – a livello nazionale – è preliminare alla successiva che si svolge a livello sovranazionale. Presentando la richiesta di riconoscimento alle autorità nazionali (art. 5, par. 4), l'associazione o consorzio dei richiedenti ha l'obbligo di dare conto in un disciplinare del legame agroambientale tra il prodotto e il territorio (art. 4)²⁰; superata con successo la procedura d'opposizione (art. 5, par. 5) eventualmente attivata da soggetti nazionali controinteressati, sono poi le autorità nazionali competenti a presentare richiesta di riconoscimento alla Commissione europea. La domanda di registrazione deve dunque includere il disciplinare ed un «documento unico» che riporta gli elementi principali del disciplinare e la descrizione del legame tra il prodotto e il territorio di provenienza (art. 5, par. 3). La Commissione, entro il termine di 12 mesi, procede ad esaminare nel merito la richiesta per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regolamento (art. 6, par. 1).

¹⁹ La registrazione delle STG, descritta negli art. 7, 8 e 9 del regolamento 509/2006, segue la stessa procedura.

²⁰ In Italia il decreto ministeriale attuativo ha fissato l'utilizzo della denominazione nel commercio o nel linguaggio comune per un periodo minimo di 25 anni; v. il decreto ministeriale del 21 maggio 2007, *Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento 510/06*, in GURI n. 123 del 29 maggio 2007.

Solo a questo punto, essa procede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE (art. 6, par. 2) e, nel caso non siano sollevate opposizioni entro sei mesi dalla data di pubblicazione (art. 7), la procedura si considera conclusa²¹. Se sono sollevate opposizioni sulla base dell'assenza dei requisiti del prodotto (art. 7, par. 3), la Commissione invita gli interessati ad avviare consultazioni e, in caso di mancato accordo, spetta alla Commissione, che si avvale dell'assistenza del Comitato permanente di cui all'art. 15 del regolamento n. 510/2006, l'adozione della decisione finale attraverso l'emanazione di un regolamento. Chiaramente, tale decisione è soggetta ai mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento comunitario, in particolare a quello in base all'art. 263 TFUE, ove è previsto che la Corte di giustizia possa esercitare il controllo di legittimità degli atti emanati dalle istituzioni europee, tra l'altro su ricorso di persone fisiche e giuridiche nei confronti di atti regolamentari che le riguardano direttamente²².

La Commissione ha creato e aggiorna costantemente una banca dati dove sono elencate tutte le DOP, IGP e STG registrate o in fase di registrazione²³. Nel caso delle STG il registro si compone di due elenchi, a seconda che l'uso del nome del prodotto o dell'alimento sia o meno riservato ai produttori che rispettano il relativo disciplinare.

Nel sistema di Lisbona, il requisito fondamentale perché le Parti possano richiedere la registrazione internazionale di una DO è costituito dalla protezione da esse già accordata a livello nazionale al prodotto oggetto della richiesta (art. 5 dell'Accordo)²⁴. È dunque

²¹ A seguito del regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, in *GUCEL* 148 del 21 giugno 1996, p. 1 ss., gli Stati membri hanno inaugurato l'applicazione della disciplina uniforme registrando, mediante procedura semplificata, le denominazioni che già usufruivano di protezione a livello nazionale.

²² D. Sarti, *Segni e garanzie di qualità*, in B. Ubetazzi-E. Muñoz Espada (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, cit., p. 113 ss., spec. pp. 122-23.

²³ Al momento in cui si scrive sono state registrate solo 40 STG contro le 520 DOP e le 489 IGP; la banca dati DOOR è consultabile all'indirizzo Internet: <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>.

²⁴ Sul sistema di registrazione v. D. Gangjee, *Relocating the Law*, cit., pp. 146-56.

previsto che le autorità nazionali competenti presentino domanda di registrazione del prodotto all'Ufficio internazionale (creato in base all'art. 10), il quale ha l'obbligo di notificare prontamente la richiesta agli altri aderenti. La norma n. 5 dei regolamenti (*regulations*) in vigore dal 1° gennaio 2012 ad integrazione dell'Accordo di Lisbona dispone che la richiesta di registrazione debba essere composta dai seguenti elementi obbligatori: il Paese d'origine; il titolare o i titolari del diritto all'utilizzo della DO; la DO per la quale si richiede la registrazione nella/e lingua/e ufficiale/i del Paese d'origine; il prodotto al quale si applica la denominazione; il titolo e la data di entrata in vigore del provvedimento legislativo o amministrativo che protegge tale denominazione a livello nazionale; la traslitterazione in caratteri latini nel caso la denominazione sia trascritta in altro alfabeto. È inoltre richiesto il pagamento di una tassa di registrazione. Elementi facoltativi della richiesta di registrazione sono: gli indirizzi dei titolari dell'utilizzo della DO; una o più traduzioni della DO fornite a discrezione dell'autorità nazionale richiedente; una dichiarazione ove si specifica quali parti della DO eventualmente non costituiscano oggetto di protezione; una copia in lingua originale dei provvedimenti di registrazione della DO a livello nazionale; ogni altra informazione che l'autorità del Paese d'origine desidera fornire relativamente alla protezione accordata alla DO in quel Paese, ad esempio, la precisazione dell'area di produzione del prodotto e una descrizione del legame tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico.

L'Ufficio internazionale verifica che la domanda di registrazione rispetti tali requisiti formali e concede tre mesi di tempo ai richiedenti per apportare le eventuali modifiche richieste; dopo questa prima fase di valutazione della domanda, in caso d'inadempienza da parte dei richiedenti, la registrazione viene rifiutata (norma n. 6 dei regolamenti). Una volta che l'Ufficio internazionale ha stabilito che la richiesta di registrazione sia in grado di soddisfare le condizioni per l'ottenimento della protezione, iscrive la denominazione nel registro internazionale, notificando l'avvenuta registrazione alle Parti. La protezione della DO è così accordata a partire dalla data della registrazione internazionale (norma n. 8 dei regolamenti) e non esige rinnovo fintantoché tale denominazione è protetta nel Paese d'origine.

A registrazione avvenuta, gli altri Paesi aderenti dispongono di un anno di tempo per sollevare eventuali obiezioni alla registrazione attraverso una dichiarazione contenente un'eccezione. La norma n. 9 (par. 1, 2) dei regolamenti specifica, infatti, che le autorità nazionali possano notificare all'Ufficio internazionale una "dichiarazione di rifiuto" il cui contenuto dia conto delle motivazioni alla base del diniego di protezione; in particolare, gli elementi che devono costituire la dichiarazione di rifiuto di concessione della protezione alla denominazione sono: il numero di registrazione internazionale; i motivi alla base del rifiuto, ovvero l'incapacità della denominazione di evocare le caratteristiche del prodotto come provenienti da una determinata zona²⁵; nel caso di esistenza di un diritto all'utilizzo della denominazione accordato a terzi in precedenza, la tipologia di marchio (nazionale o internazionale) e la relativa data di registrazione; gli elementi della denominazione che eventualmente non si intendono proteggere; i mezzi di ricorso che possono essere esperiti contro il rifiuto e le relative tempistiche. Non è dunque previsto un controllo di merito da parte dell'Ufficio internazionale riguardo alle motivazioni alla base del diniego di protezione avanzate dai contraenti, rifiuto che può essere revocato in ogni momento; ad ogni modo, le parti interessate, informate dall'autorità del Paese d'origine (art. 5, par. 5), devono poter provvedere ad esperire tutti i rimedi previsti nell'ordinamento del Paese contrario alla registrazione. L'Accordo si occupa di regolare anche il caso in cui un Paese dell'Unione avesse precedentemente riconosciuto a terzi una qualche forma di protezione per una denominazione identica a quella per cui un altro membro dell'Unione richiede la registrazione. In questo caso, l'autorità dello Stato che aveva concesso la protezione ha la facoltà di accordare un periodo di protezione della durata massima di due anni allo scadere del quale tale protezione decade così da permettere l'attivazione della tutela della denominazione del Paese dell'Unione (art. 5, par. 6).

Sulla base della norma n. 11*bis* dei regolamenti, ogni contraente, invece che tacitamente accettare la protezione di una

²⁵ Nella prassi, tali motivazioni sono in genere costituite da: la pretesa genericità del nome nel territorio del Paese che rifiuta la concessione di protezione, la pretesa non conformità alla definizione di DO contenuta nell'Accordo di Lisbona, il diritto antecedente acquisito da altri per l'utilizzo del nome della DO (attraverso un marchio o ogni altra privativa già protetta nel suo territorio).

denominazione sul suo territorio, può emanare un attestato di protezione; tale attestato non è obbligatorio e può essere rilasciato in due situazioni: ogniqualevolta un contraente è già nella posizione di sapere che non emanerà un diniego di protezione ben prima che scada il periodo in cui poter avanzare tale diniego; oppure, in sostituzione del ritiro della richiesta di diniego di protezione precedentemente avanzata.

L'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha creato un portale dedicato al sistema di registrazione delle denominazioni d'origine sulla base dell'Accordo nel quale sono elencati tutti i prodotti registrati²⁶.

Il contenuto della tutela

I sistemi considerati differiscono sensibilmente anche nel contenuto della tutela che assegnano alle indicazioni geografiche da essi protette.

Nel sistema europeo la registrazione, nel creare un diritto esclusivo sul nome, consolida gli attributi del prodotto senza però accordare ai richiedenti una sfera di carattere esclusivo relativamente alla determinazione di tali attributi²⁷, dal momento che le denominazioni svolgono una funzione di certificazione di *standard* qualitativi derivanti «dalla tradizione e non dall'autonomia privata»²⁸ ed assumono rilievo pubblicistico quali caratteristiche delle produzioni locali che gli Stati membri controllano e promuovono all'interno del mercato unico europeo²⁹. Il quadro di tutela delle

²⁶ Il registro delle denominazioni "Lisbon Express" è consultabile all'indirizzo Internet: <http://www.wipo.int/lisbon/en/>. L'Italia ha registrato 31 prodotti, tutti agroalimentari, in maggioranza vini.

²⁷ M. Cian, *Le indicazioni di qualità nei cibi nella UE: il concetto della tutela*, in "Rivista di Diritto Agrario", 2009, I, p. 254 ss., spec. p. 261.

²⁸ D. Sarti, *Regolamento CE n. 510/2006 sulle denominazioni d'origine*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2007, p. 1019 ss., spec. p. 1033.

²⁹ A commento v. F. Capelli, *Tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari nel nuovo regolamento comunitario n. 510/2006 e nel decreto italiano 19 novembre 2004 n. 297 relativo alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme contenute nel regolamento predetto*, in "Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali", 2006, p. 115 ss.

DOP e delle IGP è disciplinato dall'art. 13, par. 1, del regolamento n. 510/2006. In tutto il territorio dell'UE è offerta protezione contro:

- qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;
- qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili;
- qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
- qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.

Il regolamento ha creato un sistema di tutela che pone in capo agli Stati membri precisi obblighi: prima dell'immissione del prodotto sul mercato essi devono anzitutto verificarne il rispetto del disciplinare (art. 11, par. 1); gli Stati sono inoltre chiamati a provvedere alla creazione e messa in opera di un sistema stabile di controlli ufficiali cui sottoporre gli operatori (art. 10, par. 2), che sia in linea con il regolamento n. 882/2004³⁰ (sedicesimo considerando introduttivo). Il regolamento, tuttavia, non ha previsto una disciplina uniforme riguardo alle sanzioni da comminare in caso di violazione dei diritti su DOP e IGP, prerogativa che gli Stati membri esercitano in base alla propria legislazione interna.

³⁰ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, in *GUUE* L 165 del 30 aprile 2004, p. 1 ss.

Le STG ricevono, per loro stessa natura, una protezione di rango inferiore rispetto a quella accordata alle DOP e IGP. Esse possono essere registrate con riserva del nome o senza riserva del nome – in ogni caso, il nocciolo della tutela consiste nell'apposizione del logo accanto al nome registrato (art. 13, par. 1) quale segno d'aderenza del prodotto a tecniche di produzione di tipo tradizionale. La protezione giuridica europea consiste dunque nel tutelare il nome contro ogni utilizzazione abusiva o fallace della dicitura STG e del relativo simbolo (art. 17, par. 1) e contro l'inganno del consumatore (art. 17, par. 2). L'illecito riguarda la marcatura di cui è sanzionato l'uso diretto o la semplice evocazione attraverso formule o modalità di presentazione del prodotto non aderenti al disciplinare. Nel caso di STG registrate senza riserva del nome è bene notare che prodotti simili ma non rispettosi del disciplinare possono essere contrassegnati dal medesimo nome, chiaramente, però, senza poter usufruire dell'apposizione del sigillo comunitario³¹. In base all'art. 13, par. 2, la registrazione della STG «con riserva del nome a favore del prodotto agricolo o alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato» è prevista dal regolamento solo «a condizione che l'associazione richiedente l'abbia esplicitamente chiesto nella domanda di registrazione» e che si «dimostri» che il nome non «è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi»; dalla registrazione con riserva discende il divieto di uso del nome, anche in assenza dell'indicazione STG o del simbolo comunitario, nelle etichette di prodotti analoghi che non corrispondono al disciplinare registrato. Ad oggi, il regolamento ha avuto scarsa applicazione probabilmente perché le STG, non costituendo in sé indicazioni geografiche, non garantiscono che la produzione sia una prerogativa dei produttori del luogo in cui la ricetta tradizionale è nata, si è diffusa e alla cui reputazione è ancora associata dal consumatore³².

³¹ Ciò significa che il prodotto può essere legittimamente realizzato ovunque nell'UE avvalendosi, sul mercato, della menzione STG e del relativo logo comunitario, ferma restando la possibilità per i produttori che realizzano prodotti analoghi che non corrispondono al disciplinare depositato di continuare a utilizzare in etichetta il nome registrato.

³² G. Strambi, *I prodotti tradizionali*, cit., spec. p. 24.

Passando ad analizzare la disciplina internazionalistica, deve essere subito chiarito che, a differenza di quanto accade nell'ordinamento europeo, sia nel sistema di Lisbona sia nel sistema TRIPs, ai Paesi membri è lasciata la facoltà di determinare le modalità appropriate di attuazione delle disposizioni di tali accordi nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali.

Nel sistema di Lisbona, la registrazione internazionale garantisce alle DO una protezione ampia, che è stata grandemente ripresa dalla disciplina europea³³. In base all'Accordo, infatti, i Paesi firmatari s'impegnano a proteggere sul loro territorio le denominazioni degli altri Paesi aderenti nei quali le stesse sono riconosciute e protette, impedendone ogni tipo d'imitazione o usurpazione; ciò rimane tale anche in assenza del rischio d'inganno del consumatore, ovvero anche se la vera origine del prodotto viene indicata o se la denominazione è usata in forma tradotta o accompagnata da espressioni quali: "del tipo", "tipo", "alla maniera" e "imitazioni" (art. 3 dell'Accordo di Lisbona). A differenza del contesto europeo, che si ricorderà aver stabilito un sistema di riconoscimento uniforme, la legge applicabile è quella del Paese in cui si pretende la protezione della DO; non applicandosi dunque la normativa del Paese d'origine rilevante, non è infrequente che il prodotto non risponda alle caratteristiche previste nella legislazione del Paese di destinazione.

Il quadro giuridico creato dall'Accordo TRIPs³⁴ prevede una protezione minimale delle IG, limitandosi ad imporre alle Parti l'obbligo di evitare qualsivoglia utilizzo fraudolento delle indicazioni geografiche. Il sistema di protezione è diversificato a seconda del prodotto protetto: il primo, più debole, a tutela della generalità dei prodotti caratterizzati dal fatto di provenire da una determinata zona geografica (art. 22), il secondo, più forte, a tutela dei vini e delle altre bevande alcoliche (art. 23). L'art. 22 (par. 2 e 3) stabilisce *standard* minimi di protezione, lasciando ciascun contraente libero di adottare criteri specifici di protezione nel proprio

³³ D. Gangjee, *Relocating the Law*, cit., spec. pp. 156-77.

³⁴ Della vasta dottrina sul tema v. C. Dordi, *La protezione delle indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPs*, in G. Venturini-G. Coscia-M. Vellano (a cura di), *Le nuove sfide per l'OMC a dieci anni dalla sua istituzione: atti del Convegno, Alessandria, 8 ottobre 2004*, Milano, 2005, p. 229 ss.; D. Sarti, *Segni e garanzie*, cit., spec. p. 118.

ordinamento³⁵; è considerato requisito essenziale, per l'attivazione degli strumenti di tutela, il pericolo di ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto, ovvero l'esistenza di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10*bis* della Convenzione d'Unione di Parigi. La protezione accordata è generale, in quanto estendibile a tutti i prodotti riconosciuti come indicazione geografica, e negativa, visto che l'unico obbligo imposto ai contraenti è la previsione di mezzi atti ad impedire che produttori non localizzati nella regione designata dall'indicazione geografica utilizzino in etichetta tale indicazione per la commercializzazione dei loro prodotti. La tutela offerta dall'art. 22 risulta complessivamente debole: se il legittimo titolare di una determinata IG volesse opporsi a un suo utilizzo indebito nel territorio di un altro contraente, in base all'Accordo TRIPs egli dovrà riuscire a dimostrare che tale utilizzo sia fuorviante, ovvero tale da indurre in errore il pubblico del Paese di destinazione.

Dedicato alle indicazioni geografiche per vini e bevande alcoliche, l'art. 23 stabilisce la protezione dell'indicazione geografica anche quando è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o "simili". Come nel sistema di Lisbona, la tutela è dunque accordata in modo automatico, indipendentemente dal rischio di confusione o di concorrenza sleale, dato che è esclusa a priori la legittimità di una indicazione non corrispondente al luogo di provenienza del prodotto³⁶; inoltre, la registrazione di un marchio per vini o per alcolici che contenga o consista in un'indicazione geografica è rifiutata o dichiarata nulla per i vini o gli alcolici la cui origine non corrisponda alle indicazioni (art. 23, par. 2).

³⁵ Limitandosi a stabilire l'obbligo delle Parti di proteggere le IG, l'Accordo TRIPs non fornisce indicazioni sulle modalità di attuazione della tutela; è così che l'UE ha potuto prevedere al suo interno una disciplina *ad hoc* fintantoché rispondente allo *standard* minimo fissato dall'Accordo. Così G. Contaldi, *Il conflitto tra Stati Uniti e Unione europea sulla protezione delle indicazioni geografiche*, in B. Ubertazzi-E. Muñiz Espada (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, cit., p. 27 ss., spec. p. 28; V. Rubino, *Le denominazioni di origine*, cit., spec. p. 44.

³⁶ L. Costato-P. Borghi-S. Rizzoli, *Compendio*, cit., p. 81; per un approfondimento A. Germanò, *Accordo TRIPs e i due livelli di protezione delle indicazioni geografiche*, in A. Germanò-E. Rook Basile, *Manuale di diritto agrario comunitario*, Milano, 2008, p. 283 ss.; D. Gangjee, *Relocating the Law*, cit., spec. pp. 237-44.

L'Accordo prevede anche eccezioni all'obbligo di protezione delle indicazioni geografiche: anzitutto, uno Stato membro non è tenuto ad applicare la disciplina delle indicazioni geografiche per prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di detto Membro (art. 24, par. 6); inoltre, non v'è obbligo di proteggere le indicazioni geografiche che non siano o cessino di essere protette nel loro Paese d'origine, o che siano ivi cadute in disuso (art. 24, par. 9).

I profili evolutivi

A testimoniare l'interesse crescente dell'UE in materia di qualità alimentare, il 15 ottobre 2008 la Commissione europea ha pubblicato un *Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità*³⁷, seguito da una *Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli* del 28 maggio 2009³⁸, in cui sono delineate le linee programmatiche ispiratrici dei successivi interventi normativi in materia di qualità di prodotti alimentari. Questi documenti hanno costituito la base per il c.d. "Pacchetto qualità", presentato dalla Commissione il 10 dicembre 2010 e composto da due proposte legislative e due linee guida in materia di DOP, IGP e STG³⁹. In particolare, la proposta

³⁷ COM(2008) 641 def. del 15 ottobre 2008. Per un commento v. F. Gencarelli, *La politica di qualità alimentare nella nuova PAC*, in "Rivista di Diritto Alimentare", 2009, p. 50 ss., e A. Germanò, *La qualità dei prodotti agro-alimentari secondo la Comunità europea*, in "Rivista di Diritto Agrario", 2009, I, p. 359 ss.

³⁸ COM(2009) 234 def. La pubblicazione della comunicazione è stata seguita dalla Conferenza ad alto livello sulla politica di qualità dei prodotti agricoli tenutasi a Praga il 12-13 marzo 2009. Per un commento alla comunicazione v. G. Strambi, *Gli strumenti di promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali ad alta vocazione territoriale alla luce della Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli*, in "Rivista di Diritto Agrario", 2010, I, p. 109 ss.

³⁹ Si tratta, specificamente: della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli, COM(2010) 733 def.; della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione, COM(2010) 738 def.; della comunicazione *Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica*

di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli⁴⁰ è volta a rafforzare i regimi di qualità esistenti nell'Unione in materia di indicazioni geografiche, specialità tradizionali e indicazioni facoltative di qualità, riunendole in un unico strumento legislativo. Tale proposta di regolamento istituisce tre regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette (Titolo II), alle specialità tradizionali garantite (Titolo III) e alle indicazioni facoltative di qualità (Titolo IV).

Il nuovo regolamento prevede l'introduzione di modifiche innovative sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale. Per quanto riguarda le modifiche che attengono al profilo definitorio delle indicazioni geografiche tutelate, viene avanzata una proposta di modifica della definizione di IGP, per la quale si propone di eliminare la locuzione «in casi eccezionali», favorendo così la registrazione di IGP sulla base del nome del Paese di provenienza (art. 5, par. 1, lett. *b*); è inoltre rivista – in questo caso in senso restrittivo – la definizione di STG, per la quale il requisito di continuità della produzione passa da una a due generazioni (e dunque da 25 a 50 anni) (art. 3, par. 3); è infine prevista la revisione delle categorie di alimenti registrabili come STG, che prevede l'ammissibilità esclusivamente per i prodotti che hanno subito un processo di trasformazione, mentre per i prodotti non trasformati ed attualmente registrati è prevista la perdita della titolarità dell'indicazione a partire dal 2017.

Le proposte di modifica attinenti al profilo procedurale della disciplina riguardano anzitutto le modalità di espletamento della procedura nazionale per la registrazione delle denominazioni: per permettere l'avvio della procedura di opposizione, ogni Stato membro deve predisporre una procedura formale che renda possibile l'adozione di una decisione in sede amministrativa, assicurando inoltre l'esperibilità di adeguati mezzi di ricorso in sede giurisdizionale contro la decisione predetta; inoltre, rispetto alla seconda fase della registrazione, quella propriamente "europea", la

protetta (IGP), in *GUUE* L 341 del 16 dicembre 2010, p. 3 ss.; della comunicazione *Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari*, *ivi*, p. 5 ss.

⁴⁰ Per un commento v. P. Dévényi, *The New Proposal on Agricultural Product Quality Schemes – Quality Legislation on Quality Questions?*, in "European Food and Feed Law Review", 2011, p. 159 ss.

revisione della procedura di registrazione di DOP e IGP prevede la riduzione sia del termine previsto per sollevare opposizioni alla registrazione (da 6 a 2 mesi) (art. 48, par. 1) sia della conseguente fase di negoziazione tra le parti (da 6 a 3 mesi) (art. 48, par. 3). Per quanto riguarda la revisione della disciplina delle STG, la registrazione diviene possibile esclusivamente con riserva del nome (art. 23, par. 1), venendo così a decadere il principale elemento di debolezza della disciplina – ossia la possibilità, per i produttori che realizzano prodotti analoghi che non corrispondono al disciplinare depositato, di continuare ad utilizzare in etichetta il nome registrato.

Anche l'Accordo di Lisbona è attualmente oggetto di revisione; l'Assemblea dell'Unione ha infatti creato un Gruppo di lavoro sullo sviluppo del sistema di Lisbona con il compito di migliorare il funzionamento del sistema di registrazione e favorire l'adesione di un maggior numero di Stati, pur mantenendo inalterati i principi ispiratori e gli obiettivi perseguiti dall'Accordo. Il Gruppo, la cui attività ha avuto inizio nel 2009, si riunirà nella sesta sessione dal 3 al 7 dicembre 2012 per tornare a prendere in esame il *Progetto di articoli per un nuovo strumento di registrazione internazionale delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine*⁴¹.

Tra le principali novità che potrebbero essere introdotte vi è la nozione d'indicazione geografica che andrebbe così ad aggiungersi a quella di denominazione d'origine; a questo proposito il *Progetto di articoli* propone una definizione molto vicina alla formulazione di IGP e di IG: una indicazione geografica è tale se in grado di identificare un bene come originario di un'area geografica localizzata nel territorio di una delle Parti, qualora una data qualità, reputazione o altra caratteristica del bene sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica (art. 5, par. 3, lett. a). Anche le indicazioni che non siano *stricto sensu* geografiche possono rientrare nella categoria se in grado di soddisfare tutti i requisiti stabiliti

⁴¹ Working Group on the Development of the Lisbon System (Appellations of Origin), *Draft New Instrument on the International Registration of Geographical Indications and Appellations of Origin*, documenti OMPI LI/WG/DEV/5/2 e LI/WG/DEV/5/4 del 20 aprile 2012. Non è ancora chiaro se tale *Progetto di articoli* sfocerà in un atto di revisione dell'Accordo di Lisbona, un protocollo supplementare all'Accordo o un nuovo Accordo relativo alla registrazione internazionale di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine.

nella definizione sopra fornita (lett. *b*); inoltre, l'area geografica di origine può essere situata nel territorio di più di uno Stato membro. Il *Progetto di articoli* comprende anche una proposta di revisione della nozione di DO; all'art. 5, par. 4 si introduce l'elemento della notorietà (che si ricorderà non essere presente nella nozione di DOP) come requisito per la registrazione. La DO è, infatti, definita come un'indicazione geografica costituita da una denominazione utile a designare un prodotto d'origine di una delle Parti qualora la qualità o le caratteristiche del prodotto siano dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e/o umani; o che abbia dato al prodotto la sua reputazione.

Per quanto riguarda la protezione accordata alle indicazioni geografiche (art. 10, par. 1), sono in discussione due ipotesi. La prima prevede che tale protezione sia accordata sulla base delle norme previste nei singoli ordinamenti nazionali; rimarrebbe così invariato il sistema d'attuazione dell'Accordo che lascia ai Paesi membri la facoltà di dare esecuzione alle norme in base alle proprie legislazioni nazionali. La seconda opzione propone invece che la protezione sia equivalente a quella accordata alle DO, secondo modalità analoghe a quelle previste nell'ordinamento europeo. Similmente alla formulazione rinvenibile all'art. 13 del regolamento n. 510/2006 in materia di DOP e IGP, infatti, le DO (art. 10, par. 2, lett. *a*) dovrebbero essere protette contro:

- (i) ogni utilizzo (diretto o indiretto) della denominazione di origine in relazione a un prodotto che sia della stessa tipologia del prodotto registrato come denominazione d'origine ma che non provenga dall'area geografica di riferimento e qualora tale utilizzo: costituisca un'usurpazione, imitazione o evocazione della denominazione di origine (opzione *a*); rechi danno o sfrutti indebitamente la reputazione della denominazione di origine (opzione *b*); possa generare confusione anche se la vera origine del prodotto è indicata o se la denominazione di origine è tradotta o accompagnata da termini quali "tipo", "del tipo", "alla maniera", "imitazione", oppure "style", "metodo", "come prodotta a/in", "simile" e termini equivalenti (opzione *c*);
- (ii) ogni utilizzo commerciale (diretto o indiretto) della denominazione di origine in relazione a un prodotto che non sia dello stesso tipo di quello al quale si applica la denominazione ma che sia considerato comparabile, oppure identico o simile,

oppure correlato a tale prodotto, qualora tale utilizzo: costituisca un danno o uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione di origine (opzione *a*); possa generare confusione (opzione *b*);

(iii) qualunque altra indicazione falsa o ingannevole riguardo alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto in etichetta (interna ed esterna), nel materiale pubblicitario o documenti relativi al prodotto, in ogni tipo di imballaggio del prodotto per il suo trasporto in grado di trasmettere una falsa impressione riguardo alla sua origine;

(iv) qualsiasi altra pratica che possa ingannare il consumatore riguardo alla vera origine del prodotto.

Parallelamente anche in seno all'OMC è in atto un processo di riforma che riguarda l'Accordo TRIPs; i negoziati, iniziati nel 1997 e proseguiti senza successo con il *Doha Round* avviato nel 2001, hanno raggiunto un importante avanzamento nell'aprile 2011, essendo stato adottato un testo unico come base per i futuri negoziati⁴². Le Parti si sono concentrate in particolare su due aspetti della disciplina delle indicazioni geografiche: il primo, relativo alla creazione di un registro multilaterale delle indicazioni protette per i vini e le bevande alcoliche previsto al par. 4 dell'art. 23; il secondo, riguardante l'estensione della protezione già accordata agli alcolici in base all'art. 23 dell'Accordo al resto dei prodotti per superare una situazione di discriminazione⁴³. È oggi impossibile prevedere quali saranno gli esiti del processo di revisione in atto e ancora più azzardato sarebbe avanzare ipotesi in merito a quando essi troveranno una conclusione; di seguito è presentato lo stato dell'arte dei negoziati.

In tema di creazione del registro multilaterale per bevande alcoliche e vini⁴⁴, Darlington Mwape, presidente del Consiglio TRIPs, ha fatto circolare nell'aprile 2011 un rapporto di 5 pagine al Comitato dei negoziati commerciali e ai presidenti di tutti i gruppi di negoziazione del *Doha Round*; il rapporto ha la forma di un "testo composito" che ha il merito di costituire il primo testo

⁴² Sul tema v. A. Lupone, *Il dibattito sulle indicazioni geografiche nel sistema multilaterale degli scambi: dal Doha Round dell'Organizzazione mondiale del commercio alla protezione TRIPs plus*, in B. Ubertazzi-E. Muñoz Espada (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, cit., p. 36 ss.

⁴³ L. Costato-P. Borghi-S. Rizzoli, *Compendio*, cit., spec. p. 82.

⁴⁴ A commento v. D. Gangjee, *Relocating the Law*, cit., spec. pp. 288-95.

unico dall'inizio dei negoziati nel 1997 che contiene le diverse posizioni delle Parti⁴⁵. Le visioni divergenti rispetto a questo tema si sono coagulate attorno a tre posizioni distinte. Vi è anzitutto il c.d. *joint proposal group* – formato da Stati Uniti e altri Paesi – che non intende modificare il testo dell'Accordo TRIPs, sostenendo la necessità di mantenere la partecipazione al registro su base volontaria e prevedendo l'obbligatorietà della sua consultazione solo agli aderenti e nel caso in cui essi debbano prendere decisioni in merito alla protezione da accordare alle denominazioni d'origine provenienti da altri Paesi membri nei loro rispettivi ordinamenti⁴⁶. V'è poi la proposta del c.d. *modalities group* – formato dall'UE ed altri Paesi – che richiede che la partecipazione al sistema di registrazione sia obbligatoria e che quest'ultima, appunto, abbia lo scopo di certificare la conformità del prodotto alla definizione di indicazione geografica prevista nell'Accordo; propone inoltre l'obbligo di sostanziare le eventuali asserzioni di genericità. V'è, infine, una terza posizione, espressa da Hong Kong e Cina, in cui è avanzata una soluzione di compromesso, in base alla quale un nome registrato godrebbe di una protezione più limitata che nella posizione espressa dall'UE e solo tra quei Paesi che abbiano deciso di partecipare al sistema di registrazione multilaterale.

Per quanto riguarda l'estensione della disciplina relativa alla protezione di vini e bevande alcoliche alle altre categorie di prodotti⁴⁷, il 21 aprile 2011 Pascal Lamy, Direttore generale dell'OMC, ha fatto circolare un *report* di 6 pagine in cui concludeva che le Parti non erano ancora giunte ad un accordo. I Paesi favorevoli, guidati dall'UE⁴⁸, considerano l'estensione della disciplina un'opportunità per migliorare la visibilità dei loro prodotti potendoli differenziare dai prodotti dei loro concorrenti, mentre i Paesi che si oppongono all'estensione della protezione, Stati Uniti *in primis*⁴⁹, sostengono che il livello di protezione attualmente accordato

⁴⁵ Documento OMC TN/IP/21, del 21 aprile 2011.

⁴⁶ Documento OMC WT/GC/W/633-TN/C/W/61, del 21 aprile 2011.

⁴⁷ Sul tema v. D. Gangjee, *Relocating the Law*, cit., spec. pp. 266-75.

⁴⁸ Bulgaria, Guinea, India, Giamaica, Kenya, Madagascar, Isole Mauritius, Marocco, Pakistan, Romania, Sri Lanka, Svizzera, Tailandia, Tunisia e Turchia.

⁴⁹ Ma anche Argentina, Australia, Canada, Cile, Colombia, Repubblica dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Filippine e Taipei.

dall'art. 22 sia già adeguato e temono che l'estensione della protezione possa divenire un ostacolo tale da impedire il libero scambio delle merci. La proposta dell'UE⁵⁰, in particolare, prevede che la registrazione di un'indicazione geografica implichi la *praesumptio iuris tantum* che il nome debba essere protetto da tutti i contraenti ad eccezione dei Paesi che abbiano sollevato una riserva: questa può essere apposta per un periodo limitato (ad esempio, 18 mesi) e nel caso in cui il nome sia divenuto generico o non rispetti i requisiti imposti dalla definizione d'indicazione geografica. Nel caso di mancata apposizione della riserva il Paese non potrà rifiutarsi di accordare protezione all'indicazione geografica una volta che sia stata registrata⁵¹.

Conclusioni

Il sistema approntato dall'Unione europea costituisce un quadro normativo coerente ed efficace per la protezione delle indicazioni geografiche; com'è stato descritto, la necessità di migliorare alcuni aspetti della normativa per renderla meglio rispondente alle esigenze di produttori e consumatori ha spinto la Commissione europea ad avanzare una proposta di revisione, che lascia comunque sostanzialmente inalterato l'impianto generale previsto nei regolamenti n. 510 e 509 del 2006. Attualmente al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio, la proposta dovrebbe essere approvata entro la fine del 2012 attraverso la procedura legislativa ordinaria.

A livello universale, il quadro di protezione delle indicazioni geografiche risulta certamente più frammentato e incerto. I processi di revisione attualmente in corso prefigurano però passi in avanti verso una più sistematica e coerente tutela delle indicazioni geografiche. Com'è stato descritto, il sistema di Lisbona assiste ad un'evoluzione ricalcata sul modello già in vigore nell'ordinamento europeo soprattutto per quanto riguarda le proposte di riforma relative all'ampliamento del contenuto della protezione da accordare alle DO; parallelamente, nel tentativo di favorire l'adesione del maggior numero di Stati al sistema, con la proposta di introduzione della nozione di IG – sostanzialmente compatibile con quella

⁵⁰ Documento OMC TN/IP/W/11, del 14 giugno 2005.

⁵¹ G. Contaldi, *Il conflitto tra Stati Uniti e Unione europea*, cit., spec. p. 34.

già prevista nel sistema OMC – si assiste ad un avvicinamento alla disciplina delle IG prevista nel TRIPs. Riguardo a quest'ultimo, sono da segnalare la proposta d'estensione della protezione accordata ai vini e alle bevande alcoliche anche agli altri prodotti agroalimentari e quella di rendere obbligatoria la partecipazione al costituendo registro multilaterale; entrambe le misure costituirebbero un significativo avanzamento verso una maggiore coerenza e sistematicità della protezione delle IG tra i numerosi Paesi che aderiscono al sistema OMC.

EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica
Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.7234.22.35 - fax 02.80.53.215
e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione); librario.dsu@educatt.it (distribuzione)
web: www.educatt.it/libri
ISBN: 978-88-8311-975-0 / ISSN: 2239-7302

I *Quaderni* nascono per ospitare atti e testi derivanti dalle iniziative promosse dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, nonché saggi e articoli dei suoi Docenti e Ricercatori, dei loro collaboratori a tutti i livelli e di autori estemi.

Gli afferenti al Dipartimento appartengono a diverse aree scientifico-disciplinari, diritto, scienza politica e storia, orientate allo studio dei fenomeni politici, nelle loro espressioni istituzionali ed organizzative, a livello internazionale ed interno agli Stati.

I Docenti e i Ricercatori del Dipartimento sono tutti profondamente radicati nelle loro rispettive discipline, ma ritengono che il loro rigore metodologico, la loro specifica competenza, la loro capacità di comprendere i fenomeni oggetto dei loro studi siano arricchiti dal confronto interdisciplinare consentito dalla struttura scientifica alla quale appartengono. I *Quaderni* vogliono anche contribuire a riaffermare il valore scientifico irrinunciabile del Dipartimento di Scienze Politiche.

ORBEM PRUDENTER INVESTIGARE ET VERACITER AGNOSCERE



euro 15,00